

# Rag. Franco De Renzo

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447  
Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

Corsico, 31 maggio 2015

## Circolare n. 5 - 2015

n.	Descrizione	Riferimento
1	Accertamento induttivo	Cass. 9968 del 15.05.15
2	Amministratore: responsabilità	Cass. 9193 del 7.05.15
3	Antitrust: sanzioni indeducibili	Cass. 10590 del 22.05.15
4	Assemblee: quote deliberative	Notariato Milano del 19.05.15
5	Bilancio: rivoluzione in arrivo	ItaliaOggi 15.05.15, pag. 1
6	Contenzioso tributario e contraddittorio	Cass. 10599 del 22.05.15
7	Crediti: rinuncia	OIC 28
8	Dichiarazioni fraudolenta e fatture false	Cass. 22108 del 27.05.15
9	Falso in bilancio: per fatti rilevanti	Il Sole 23.05.15, pag. 15
10	Fatture false e operazioni inesistenti	Cass. 19335 dell'11.05.2015
11	Immobili: la perizia ne certifica lo stato	Il Sole 25.05.15, pag. 19
12	IVA omessa: provare la crisi di liquidità	Cass. 18501 del 5.05.2015
13	Lavoratore ammalato	Trib. Lucca del 17.03.2015
14	Licenziamento e reintegra	Corte Appello Brescia 30.04.15
15	Mobbing: il datore risponde per colpa	Cass. 10037/ 2015
16	Ravvedimento operoso	Guardia di Finanza 15.05.15
17	Segreto bancario verso la Svizzera	Il Sole 28.05.15, pag. 45
18	Stabile organizzazione	Il Sole 23.05.15, pag. 15
19	Trust: titolari registrati	ItaliaOggi 25.05.15, pag. 13
20	Versamento Soci	CTR Lombardia 680/38/2015
21	Voluntary Disclosure	CorrierEconomia 4.5.15, pag. 19

1	Accertamento induttivo	Cass. 9968 del 15.05.15
---	------------------------	-------------------------

L'accertamento induttivo è legittimo solo quando sia stata considerata complessivamente e sostanzialmente inattendibile la contabilità, perché confliggente con i criteri della ragionevolezza e dell'antieconomicità. In assenza di queste contestazioni, infatti, l'ufficio non può fondare la pretesa su semplici indizi, poiché occorrono circostanze gravi, precise e concordanti.

2	Amministratore: responsabilità	Cass. 9193 del 7.05.15
---	--------------------------------	------------------------

Il nuovo amministratore che, succedendo ad altri nella gestione della società affetta da gravi irregolarità, non provveda ad informare l'assemblea dei soci e ad adottare i provvedimenti necessari per il ripristino di una corretta amministrazione, è responsabile, non dell'attività dei precedenti amministratori, bensì della propria colpevole omissione.

La responsabilità del nuovo amministratore sussiste anche se i bilanci redatti dai precedenti amministratori abbiano riportato il giudizio positivo della società di revisione.

Indipendentemente dall'eventuale responsabilità della società di revisione verso i soci e i terzi, la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio restano pur sempre attività proprie degli amministratori, i quali sono tenuti a provvedere nel rispetto delle norme di legge e con la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate.



## Rag. Franco De Renzo

3	Antitrust: sanzioni indeducibili	Cass. 10590 del 22.05.15
---	----------------------------------	--------------------------

Sono indeducibili dal reddito d'impresa le sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in relazione a condotte non concorrenziali poste in essere dalle società allo scopo di accrescere il proprio fatturato a discapito del consumatore. Tali sanzioni, pur se determinate in misura variabile rispetto ai ricavi dell'anno precedente la commissione della violazione, non derivano, infatti da un'attività connessa all'esercizio dell'impresa e non possono, conseguentemente, qualificarsi come fattori produttivi di reddito, non sussistendo alcun collegamento funzionale tra gli effettivi ricavi e la pratica anticoncorrenziale.

La sentenza ha ampliato la portata di un principio più volte ribadito tanto dalla giurisprudenza di merito quanto da quella di legittimità, e sottolinea come la commissione dell'illecito, da cui scaturisce l'applicazione della sanzione, spezza in ogni caso il nesso di inerenza tra l'onere sanzionatorio sostenuto dall'impresa e le attività da cui derivano i ricavi della società, trattandosi di una condotta non soltanto autonoma rispetto alla normale attività, ma anche antitetica rispetto al corretto svolgimento della stessa.

4	Assemblee: quote deliberative	Notariato Milano del 19.05.15
---	-------------------------------	-------------------------------

Il Consiglio notarile di Milano in data 19 maggio 2015 ha pubblicato tre nuove massime:

n. 142 – E' legittima la clausola statutaria che attribuisce ad uno o più categorie di azioni il diritto di nominare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, oppure, nel caso di sistema dualistico, del Consiglio di sorveglianza.

Tale diritto di nomina può essere esercitato nell'ambito del procedimento decisionale dell'assemblea ordinaria, senza che sia necessaria un'autonoma o preventiva deliberazione dell'assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni, facendo comunque salva una diversa disposizione statutaria che si occupa delle modalità e delle procedure mediante le quale è esercitato il diritto di nomina.

n. 143 – Nelle Srl, in base alla norma che il capitale sociale può essere fissato anche sotto la soglia dei 10.000 euro e non solo al di sopra di essa, è legittimo deliberare aumenti e riduzioni di capitale anche per la copertura delle perdite, così come pure è legittimo deliberare aumenti di capitale, a titolo gratuito o a pagamento, per un ammontare inferiore a 10.000 euro, sia nel caso in cui la società abbia un capitale sociale inferiore oppure pari o superiore alla soglia dei 10.000 euro, che si sia però ridotto sotto tale limite a seguito di riduzione o azzeramento di capitale sociale per copertura delle perdite.

n. 144 – Nel caso di azioni a voto plurimo, a voto limitato o senza diritto di voto, i calcoli dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee, devono essere fatati sul numero dei voti spettanti alle azioni e non sul numero delle azioni o del capitale da essere rappresentate, salvo diversa disposizione statutaria.

5	Bilancio: rivoluzione in arrivo	ItaliaOggi 15.05.15, pag. 1
---	---------------------------------	-----------------------------

In uno schema di D. Lgs. all'esame del Consiglio dei Ministri si prevedono importanti novità per la redazione dei bilancio già a partire dal 2016.

Anche le micro imprese (che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata) saranno obbligate a presentare il rendiconto finanziario, il bilancio dovrà avere ulteriori informazioni, mentre la nota integrativa al bilancio dovrà fornire un maggior numero di informazioni, fra cui i rapporti economici fra società, amministratori e sindaci.



# Rag. Franco De Renzo

Le principali novità previste:

Voce	Descrizione
Bilanci per microimprese	Nelle società che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: 1. Totale dell'attivo patrimoniale 175.000 euro; 2. Ricavi delle vendite e prestazioni 350.000 euro; 3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità, è ammesso di omettere la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario, fornendo specifiche informazioni in calco allo stato patrimoniale.
Rendiconto finanziario	Nell'art. 2423 c.c. è previsto l'obbligo per tutte le società tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria di redigere anche il "rendiconto finanziario".
Principio generale di bilancio: riferimento alla sostanza	E' riscritto l'art. 2423-bis c.c. Si chiarisce che la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, sulla base della legge e dei principi contabili nazionali.
Stato patrimoniale	Sono eliminati i conti d'ordine che sono riportati nella Nota integrativa. Si tiene conto anche dei rapporti con "società sorelle", nonché della nuova disciplina sugli strumenti derivati e sulle azioni proprie. Sono eliminate dall'attivo le spese di pubblicità capitalizzate. Crescono le tipologie di riserve.
Conto economico	Le voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria sono eliminate. Sono previste voci di dettaglio per tener conto dei rapporti con società sorelle. E' introdotta una nuova voce (11-bis) per tener conto degli effetti degli strumenti finanziari derivati.
Valutazioni	Non è più consentito, in linea con la prassi internazionale, di capitalizzare i costi di pubblicità. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile (i cinque anni, quale periodo massimo rimangono solo per casi eccezionali legati alle difficoltà di stima). E' consentito ammortizzare l'avviamento secondo la sua vita utile. Il massimo è dieci anni (nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne la vita utile). E' introdotto il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, debiti e titoli. La valutazione dei crediti e debiti deve tenere conto anche del fattore temporale.
Nota integrativa	Accoglie nuove informazioni in merito: <ul style="list-style-type: none"><li>• a impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;</li><li>• su rapporti economici con amministratori e sindaci;</li><li>• natura ed effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</li><li>• proposta di destinazione degli utili a copertura delle perdite.</li></ul>
Nuovi limiti per il bilancio consolidato	Non sono soggette all'obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio, L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 27/2010, n. 39.



## Rag. Franco De Renzo

6	Contenzioso tributario e contraddittorio	Cass. 10599 del 22.05.15
---	--	--------------------------

Il contraddittorio preventivo all'iscrizione a ruolo è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, a condizione, però, che questa risulti regolarmente presentata. All'eventuale scarto del sistema, infatti, consegue, l'omessa presentazione.

7	Crediti: rinuncia	OIC 28
---	-------------------	--------

E' bene che la rinuncia dei crediti da parte dei Soci sia ben esaminata per evitare possibili errori.

Il principio contabile OIC 28 prevede che la rinuncia di qualsiasi credito da parte del socio vada ad incrementare il patrimonio netto della società.

Questo vuol dire che la rinuncia non può rappresentare una "sopravvenienza attiva" e, quindi, andare a modificare il risultato gestionale.

Il principio contabile precisa che non rileva la natura del credito, ma la motivazione della rinuncia da parte del socio perché la motivazione di carattere finanziario, normalmente, è originata da difficoltà della società.

Si raccomanda che la rinuncia si concretizzi da almeno uno scambio di corrispondenza.

E' chiaro che se la rinuncia è causata da una contestazione di una fornitura motivata da difetti o da altre differenze, per la società si tratta di una diminuzione del costo di acquisto (e se si verifica, a distanza di tempo, si una sopravvenienza attiva).

Il principio contabile OIC 28 precisa che se la rinuncia del credito si concretizza in un atto effettuato nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, deve essere registrato in aumento del patrimonio netto.

Nel caso, invece, il socio rinuncia al credito per motivi diversi è possibile rilevare contabilmente la componente reddituale.

In conclusione, le motivazioni devono essere ben espletate per poterla registrare in un modo o nell'altro.

8	Dichiarazioni fraudolente e fatture false	Cass. 22108 del 27.05.15
---	---	--------------------------

La terza sezione penale ha ricapitolato le ipotesi di configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che sussiste nell'ipotesi:

- di inesistenza oggettiva dell'operazione, quando quest'ultima, ossia, non sia mai stata pota in essere nella realtà;
- di inesistenza relativa, quando, ovvero, l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura;
- di sovrapproduzione "qualitativa", quando, cioè, la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti.

La Corte ha evidenziato che l'oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

Ciò posto, i giudici hanno sottolineato come il reato in questione non possa ritenersi configurabile nell'ipotesi di "non congruità" dell'operazione realmente effettuata e pagata.

9	Falso in bilancio: per fatti rilevanti	Il Sole 23.05.15, pag. 15
---	--	---------------------------

Per le società non quotate, il falso in bilancio si commette se i fatti materiali non rispondenti al vero, esposti od omessi, risultino rilevanti; per tutte le tipologie societarie sarà inoltre necessario che le falsità siano concretamente idonee ad indurre in errore. Le nuove fattispecie introdotte dalla legge approvata definitivamente il 21.05.2015 alla Camera, se da un lato sembrano escludere la rilevanza penale delle valutazioni riducendo così margini di apparente discrezionalità interpretativa, dall'altro lato introducono circostanze che non sembra caratterizzarsi per determinatezza e tassatività.

I soggetti attivi dei nuovi delitti restano quelli del passato: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. Per l'individuazione della condotta penale, modificata rispetto alla versione vigente, occorre invece distinguere tre ipotesi: società non quotate, società quotate, società non fallibili.



# Rag. Franco De Renzo

ItaliaOggi del 23.0515, pag. 28

Molto lavoro e responsabilità per i giudici con le nuove disposizioni sul falso in bilancio. Sarà loro compito, infatti, l'individuazione del labile confine tra fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero che configureranno il reato ordinario e fatti di lieve entità che determineranno gli estremi per la riduzione della pena. Passeranno altresì al vaglio giudiziario le valutazioni di quella "particolare tenuità", che consentirà la non punibilità del fatto. Resta confermata, peraltro, l'irrelevanza degli errori in tema di valutazione e l'abrogazione di ogni riferimento alle soglie di tollerabilità dell'errore.

10	Fatture false e operazioni inesistenti	Cass. 19335 dell'11.05.2015
----	--	-----------------------------

Risponde di emissione e utilizzo di fatture false in concorso il consulente fiscale che registra tali documenti con la consapevolezza che siano riferiti a operazioni inesistenti.

Tale consapevolezza può desumersi da alcune obiettive circostanze quali l'assenza di sedi operative adeguate della società cartiera, dalle inconsistenti trattative commerciali, dal pagamento della fattura e dalla contestuale retrocessione del denaro.

11	Immobili: la perizia ne certifica lo stato	Il Sole 25.0515, pag. 19
----	--	--------------------------

Al fine di raccogliere le prove e anticipare la difesa in caso di accertamento della plusvalenza per la presunta cessione di area edificabile anziché di un fabbricato, il venditore potrebbe adottare alcune accortezze che potrebbero rilevarsi poi utili. Innanzitutto, prima della vendita del fabbricato da demolire potrebbe essere opportuno incaricare un tecnico abilitato di redigere una perizia giurata di stima che attesti lo stato di conservazione dell'immobile. Inoltre, sempre nella perizia di stima, potrebbe essere opportuno motivare nell'ambito dell'attestazione dello stato di conservazione dell'immobile l'inquadramento catastale esistente del fabbricato che si vuole vendere e, dunque, la corretta attribuzione della specifica categoria catastale (ad esempio, la categoria A/2, D/10 o C/2). Poi, oltre a descrivere lo stato conservativo della costruzione, in sede di perizia potrebbe essere opportuno pure confrontare il corrispettivo pattuito ai fini della vendita con altre cessioni di fabbricati simili che insistono in zone limitrofe: eventuali differenze andrebbero poi giustificate con le diverse potenzialità edificatorie delle aree sottostanti gli altri fabbricati posti a confronti.

12	IVA omessa: provare la crisi di liquidità	Cass. 18501 del 5.05.2015
----	---	---------------------------

La Terza sezione penale della Cassazione, riferiscono il Sole a pag. 38 e ItaliaOggi a pag. 31 del 6.05.2015, ha ribadito che la sussistenza di una crisi di liquidità d'impresa porta ad escludere la colpevolezza del contribuente, nell'ipotesi di contestato omesso versamento dell'Iva, quando siano assolti, da parte del medesimo, precisi oneri di allegazione.

Oneri che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità, al contribuente, della crisi economica che improvvisamente ha assalito l'azienda, ma anche la circostanza che la detta crisi non avrebbe potuto essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.

Deve essere dimostrato, ossia, che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentire al contribuente il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, dirette a consentire un recupero, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, di quelle somme necessarie all'assolvimento del debito con l'erario.

Per la sussistenza del reato in questione, inoltre, non è richiesto il fine di evasione o la volontà di violare il precetto, in quanto il dolo è da ritenere integrato in presenza di una condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità; la norma, infatti, non richiede quale ulteriore requisito, un atteggiamento anti doveroso di volontario contrasto col precetto violato.

13	Lavoratore ammalato	Trib. Lucca del 17.03.2015
----	---------------------	----------------------------

Il Tribunale di Lucca, in applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori nella formulazione introdotta dalla Legge n. 92/2012, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti ma, ritenendo la sanzione espulsiva sproporzionata rispetto all'addebito contestato, ha condannato la società datrice di lavoro a versare al lavoratore un'indennità risarcitoria di 18 mensilità.



## Rag. Franco De Renzo

14	Licenziamento e reintegra	Corte Appello Brescia 30.04.15
----	---------------------------	--------------------------------

La reintegrazione sul posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori (nella versione modificata dalla Legge Fornero), applicabile solo ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015), non è una tutela limitata ai soli casi di inesistenza del fatto contestato sul piano disciplinare. La stessa sanzione deve essere applicata anche nei casi in cui il fatto, pur essendo materialmente esistito, non ha rilevanza disciplinare, oppure non risulta tanto grave da giustificare il licenziamento.

15	Mobbing: il datore risponde per colpa	Cass. 10037/ 2015
----	---------------------------------------	-------------------

Se le iniziative vessatorie riconducibili al mobbing sono state compiute da un dipendente in posizione di superiorità gerarchica rispetto alla vittima, non costituisce una situazione idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, ove quest'ultimo sia rimasto colpevolmente inerte rispetto alla reiterazione del comportamento illecito. Praticamente si ricollega il coinvolgimento datoriale per i danni arrecati da fatto illecito dei propri dipendenti ad una forma di responsabilità per colpa riconducibile al fatto che non erano state adottate misure volte ad eliminare il compimento delle iniziative vessatorie.

16	Ravvedimento operoso	Guardia di Finanza 15.05.15
----	----------------------	-----------------------------

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato una direttiva per il nuovo ravvedimento operoso "senza limiti", introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Ripercorso lo spirito di collaborazione e trasparenza evidenziato dal legislatore, indica come devono comportarsi i Reparti in sede di controlli. L'orientamento prevalente è quello di cercare di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente, per favorire la regolarizzazione della sua posizione anche durante le operazioni di verifica, in un'ottica di *tax compliance*.

La direttiva ricorda che:

- se l'adempimento volontario avviene prima dell'inizio della verifica, i militari dovranno riscontrare se converrà proseguire comunque il controllo oppure archiviare la posizione. I militari dovranno poi riportare nel successivo verbale di verifica giornaliero l'avvenuto adempimento volontario da parte del contribuente, allegando la relativa documentazione.
- se l'adempimento volontario avviene nel corso del controllo, nei nuovi verbali di apertura delle verifiche si dovrà indicare la facoltà del contribuente di regolarizzare uno o più rilievi o comunque di sanare spontaneamente gli errori commessi, beneficiando della sanzioni ridotte.

Il nuovo ravvedimento non costituisce, comunque, un'esimente della responsabilità penale a carico del contribuente, né prevede effetti premiali per lo stesso. Dunque, se la GdF ravvisa elementi di reato tributario, nel corso di una verifica, i militari dovranno procedere alla trasmissione della notizia del reato all'autorità giudiziaria, anche se, nel frattempo, il contribuente ha proceduto a regolarizzare spontaneamente la sua posizione.

Nella direttiva è più volte ribadito che, in ogni caso, i verificatori devono verbalizzare nel Pvc la violazione riscontrata e poi sarà cura dell'Agenzia delle Entrate valutare la correttezza del ravvedimento eseguito.

17	Segreto bancario verso la Svizzera	Il Sole 28.05.15, pag. 45
----	------------------------------------	---------------------------

Nell'ottica di proseguire sulla strada della lotta all'evasione fiscale, il 27 maggio 2015, l'esecutivo comunitario ha siglato l'atteso protocollo con la Svizzera per lo scambio automatico di informazioni. Di fatto, a partire dal 2018 terminerà per i residenti europei il segreto bancario svizzero.



## Rag. Franco De Renzo

18	Stabile organizzazione	Il Sole 23.05.15, pag. 15
----	------------------------	---------------------------

Nuove opportunità di attivazione del consolidato nazionale Ires per le controllanti estere di società italiane grazie alle modifiche contenute nell'art. 6 dello schema di decreto legislativo sull'internalizzazione, che adegua l'ordinamento italiano ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue nelle sentenze C-39/13, C-40/13 e C-41/13 del 12 giugno 2014, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2015 per i soggetti "solari").

Lo schema di decreto modifica la normativa – in quanto non compatibile con la libertà di stabilimento, soprattutto laddove esclude dall'attivazione del consolidato una società UE senza stabile organizzazione in Italia che controlli società italiane – sotto tre profili:

- elimina il vincolo dell'iscrizione della partecipazione nel patrimonio della stabile organizzazione;
- consente alle controllate italiane di controllanti UE senza stabile organizzazione italiana di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente di una controllata italiana facenti le funzioni della consolidante quanto ai relativi adempimenti;
- prevede che nel perimetro di consolidamento possono rientrare, insieme alle controllate italiane, anche le stabili organizzazioni italiane di società UE controllate dal medesimo soggetto.

19	Trust: titolari registrati	ItaliaOggi 25.05.15, pag. 13
----	----------------------------	------------------------------

L'Europa stringe le maglie della legislazione antiriciclaggio. Il parlamento UE riunito in seduta plenaria ha approvato in via definitiva la Direttiva n. 5933/E/15 che mira a rafforzare la lotta contro i crimini fiscali e il finanziamento del terrorismo. Con la nuova legislazione, la quarta direttiva antiriciclaggio obbligherà per la prima volta gli Stati membri a tenere registri centrali per le informazioni dei proprietari effettivi di società e altre entità giuridiche, come pure dei trust. I registri dovranno contenere nome, cognome, mese e anno di nascita, cittadinanza, Paese di residenza del titolare effettivo di un'impresa, oltre alla natura e entità dell'interesse beneficiario detenuto. I registri centrali saranno accessibili alle autorità e alla loro unità d'informazione finanziaria (senza nessuna restrizione), ai soggetti obbligati (come le banche che svolgono il loro dovere di "adeguata verifica della clientela") ai giornalisti e al pubblico in generale (sebbene in questo caso l'accesso potrebbe essere soggetto a registrazione online del richiedente e al pagamento di un onorario per coprire i costi amministrativi). Le novità introdotte dalle nuove disposizioni comunitarie prevedono anche una maggiore responsabilità sulle attività della clientela per banche, revisore dei conti, avvocati, notai, agenti immobiliari e casinò. La direttiva, inoltre, ha previsto una serie di disposizioni speciali per persone definite "politicamente esposte".

20	Versamento Soci	CTR Lombardia 680/38/2015
----	-----------------	---------------------------

L'errata rappresentazione nel bilancio di esercizio delle somme versate dai soci a favore della società non è sufficiente per poterli qualificare redditi societari non dichiarati. Anzi, la corrispondenza tra le somme prelevate e versate dai soci e l'aumento delle rimanenze finali fa desumere che si tratti di veri e propri finanziamenti. La sostanza deve sempre prevalere sulla forma.

21	Voluntary Disclosure	CorriereEconomia 4.5.15, pag. 19
----	----------------------	----------------------------------

Naturalmente la stampa specializzata continua a parlarne con particolare attenzione.

Intanto la pagina di Corriere Economia e quella di Affari&Finanza a pag. 28:

"Cinque mesi di tempo ma diversi nodi ancora da sciogliere. Il 30 settembre è la scadenza per avvalersi della "Voluntary Disclosure", il provvedimento che permette agli italiani, che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, pagando imposte e sanzioni in misura ridotta".

Affari & Finanza aggiunge che "è un'occasione senza precedenti, probabilmente l'ultima dopo gli scudi dagli incerti risultati, per mettersi a posto con il fisco e restituire all'economia una massa cospicua di miliardi".

Non è da sottovalutare l'aspetto penale, visto che gli studi professionali, che gestiscono i rientri, devono far presente oltre che all'Agenzia delle Entrate, alla Procura della Repubblica la provenienza e la storia dei fondi, e potranno emergere reati dal falso in bilancio al riciclaggio e, ora, all'autoriciclaggio. Reati pesanti con pene fino a 8 anni.

Altri commenti sono sul Sole a pag. 37, fiscoggi.it, ItaliaOggi a pag. 38.



## Rag. Franco De Renzo

Il **waiver** (la liberatoria che deve essere rilasciata agli intermediari finanziari dai contribuenti che intendono avvalersi della collaborazione volontaria) controfirmato dall'intermediario, da presentare (in copia assieme alla richiesta di collaborazione) all'Agenzia delle Entrate, è disponibile in bozza di fac-simile sul sito delle Entrate.

Dà il via alla **voluntary disclosure**, perché permette agli intermediari di trasmettere tutti i dati che riguardano le attività oggetto della procedura alle Autorità finanziarie italiane richiedenti. Comprenderà le operazioni che sono state o che saranno effettuate sul rapporto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura (se 2013 parte dal 1° gennaio 2014).

La presentazione del waiver consente al contribuente:

- di ottenere una riduzione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall'art. 4 del DL 167/1990, della metà del minimo edittale, anche se il contribuente non trasferisce le attività oggetto di collaborazione in un Paese non appartenente all'UE o alle SEE che assicura lo scambio automatico di informazioni;
- la non applicazione del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del DL 78/2009, nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo gli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.

Per evitare il raddoppio dei termini, inoltre, se il contribuente trasferisce, successivamente all'attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dagli Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono trasferite, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziaria italiana richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale avviene il trasferimento.

L'Agenzia si aspetta che il suo contenuto possa essere arricchito anche con il contributo dei cittadini, degli operatori del settore e dei professionisti.

L'appuntamento del prossimo 30 settembre, data entro la quale la procedura di adesione dovrà essere perfezionata, è vissuto come "decisivo" dai contribuenti che detengono attività all'estero, essendo netta la sensazione che, a differenza dei condoni del passato, non ci saranno altre possibilità di regolarizzazione in futuro. Il fatto che Paesi come Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco abbiano stipulato con l'Italia specifici accordi, permettendo ai contribuenti italiani che intendono avvalersi della *voluntary disclosure* di beneficiare di condizioni migliori in termini di anni da sanare e di oneri da sostenere, conferma naturalmente questa sensazione.

### ItaliaOggi 25.05.15, pag. 6

La procedura di collaborazione volontaria entra nel vivo a seguito dell'invio da parte dei professionisti delle prime relazioni sulle attività oggetto di emersione. Come è noto, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, prevede una procedura a *step* che inizia con l'invio di una dichiarazione telematica e con un successivo invio, entro 30 giorni, di una relazione di accompagnamento. Tenuto conto che la Circolare che ha fornito l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sulla procedura è del 31 marzo 2015, ben si comprende come in queste settimane si stia concentrando l'invio da parte degli studi professionali che si occupano di *voluntary disclosure* delle domane di ammissione alla procedura e delle prime relazioni che riguardano ora i casi classificati come "semplici", quei casi cioè per i quali non opera il raddoppio dei termini per fatti rilevanti dal punto di vista del diritto penale tributario, ora i casi classificati come "urgenti". I residenti italiani che hanno detenuto attivi finanziari all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale hanno spesso rilasciato procure a operare sui conti esteri ai propri familiari. Procure che, per la maggior parte dei casi, sono sempre rimaste inoperative. Per l'Agenzia delle Entrate anche i procuratori devono accedere alla procedura di *voluntary disclosure* in quanto soggetti collegati all'intestatario del conto. Tale posizione poggia su una interpretazione che è propria di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui, la possibilità di movimentare un conto estero su procura del relativo titolare fa scattare gli obblighi di monitoraggio fiscale (cfr. Cass. N. 9320/2003, 17051/2010 e 1752/2010).





## Rag. Franco De Renzo

E' stato anche scritto che la compilazione del quadro RW per i beni detenuti all'estero rasenta la delazione perché nella casella 5 si deve esporre la quota di possesso (in percentuale), e quindi citare anche i codici fiscali degli altri detentori (per la casella è precisato di indicare "codice fiscale degli altri cointestatari". Sembra semplice la soluzione, ma non lo è perché:

- se due soci non sono cointestatari di una medesima quota, in quanto ciascuno detiene la piena ed esclusiva proprietà della propria quota;
- nella richiamata casella 5, ciascuno dovrà indicare il 100% come quota di detenzione ed il valore della sola propria quota (e non rispettivamente, del 50% e del valore dell'intera quota societaria complessivamente considerata);
- ulteriormente, se non vi è comproprietà, non si dovrà indicare il codice fiscale di alcun soggetto nelle caselle 22 e 23. Proprio per quanto affermato al punto precedente.

Cordiali saluti  
